

Modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 27.07.2021



COMUNE DI TURRI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Piazza Sandro Pertini, 109020

TURRI

REGOLAMENTO

Disciplina della concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere all'associazionismo.

INDICE

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.2 OGGETTO E FINALITÀ

CAPO II

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI

ART.3 SEZIONI TEMATICHE

ART.4 ISCRIZIONE NELL'ELENCO

CAPO III

INDIRIZZI E CRITERI

ART.5 INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE

ART.6 CRITERI

ART.7 ESCLUSIONE

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 9 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 10 SPESE AMMISSIBILI

ART. 11 SPESE NON AMMISSIBILI

ART. 12 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

ART. 13 PATROCINIO

ART. 14 DECADENZA

ART. 15 NORMA TRANSITORIA

CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 -AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L. 241/90, nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00 e in attuazione, altresì, del disposto dell'art. 29 dello Statuto Comunale, disciplina la modalità di erogazione di contributi, patrocini, sovvenzioni, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a tutte le forme di associazionismo presenti nel territorio, con eccezione dei partiti politici, in modo da garantire pari opportunità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune riconosce e promuove l'associazionismo. Il presente Regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di benefici economici a Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano senza fini di lucro nel territorio Comunale.

La finalità perseguita è quella di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale, sportiva e turistica del Comune, promuovendo, sostenendo e patrocinando l'attività dell'associazionismo, i suoi progetti e le sue iniziative promosse nel Comune di Turri.

Nell'ambito delle finalità di cui sopra, è riconosciuta eccezionalmente alla giunta comunale la possibilità di prevedere l'attribuzione di contributi e concedere patrocini anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma primo, motivando adeguatamente le ragioni e le ricadute favorevoli per il territorio comunale dell'evento o dell'iniziativa alla quale si intende contribuire.

CAPO II – ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 SEZIONI TEMATICHE

1. È istituito l'elenco delle associazioni o di altri enti di cui all'art. 2. Esso è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

1. Volontariato sociale e sanitario;
2. Attività culturali;
3. Sviluppo economico e promozione turistica
4. Tutela ambientale
5. Attività ricreative e sportive
6. Altre attività

ART. 4 ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. I soggetti di cui all'art. 2 che svolgono o intendano svolgere la loro attività istituzionale nel comune di Turri devono chiedere l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal comune, indicando la sezione tematica e presentando la richiesta nell'apposito modulo (A).
2. Unitamente alla richiesta d'iscrizione occorre presentare copia dello Statuto o Atto Costitutivo che evidenzia le finalità non lucrative e lo scopo istituzionale perseguito.
3. Per le Associazioni di Volontariato è necessaria, per l'inserimento nell'elenco comunale, l'iscrizione al Registro Regionale istituito con Legge Regionale n. 39 del 13 Settembre 1993.
4. Per le associazioni sportive è necessario, per l'inserimento nell'elenco comunale, l'iscrizione al Registro Regionale delle Società Sportive.
5. È necessario comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardo la composizione degli organi direttivi, pena la cancellazione dell'associazione dall'elenco comunale.
6. L'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco è di competenza degli uffici comunali.

CAPO III INDIRIZZI E CRITERI

ART 5. INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale stabilisce annualmente, con proprio atto di indirizzo, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno; individua altresì l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente destinate alle finalità del presente regolamento.
2. Il predetto atto di indirizzo annuale/pluriennale deve indicare l'importo complessivo stanziato a titolo di contributo erogabile nell'anno di riferimento, avendo cura di destinare la quota prevalente ai contributi ordinari e la restante quota a quelli straordinari.
3. Costituiscono contributi ordinari quelli concessi a seguito di presentazione da parte dei richiedenti del programma annuale delle attività, da presentarsi successivamente all'atto di indirizzo di cui al comma precedente, e del relativo preventivo di spesa stimato.
4. Costituiscono contributi straordinari quelli concessi per singoli eventi o manifestazioni, che si è avuto esigenza di programmare solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della programmazione annuale.

ART 6. CRITERI

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - Priorità agli enti e associazioni che hanno sede e operano abitualmente nel territorio comunale.
 - Qualità e originalità delle iniziative proposte
 - Capacità di promuovere l'aggregazione sociale e la partecipazione civile e solidaristica della comunità
 - Capacità di promuovere la crescita culturale e la formazione continua dei cittadini e della comunità

- Capacità di promuovere la ricerca, lo studio e la trasmissione dei valori identitari, la storia e la lingua sarda, le tradizioni della comunità
- Capacità di promuovere la cooperazione tra comunità vicine e lontane
- Curriculum

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinati in riferimento:

- a) Al contributo di altri enti pubblici o privati;
- b) Al contributo richiesto rispetto all'entità del costo complessivo;
- c) Alla situazione economica e finanziaria del richiedente quale risulta dai documenti contabili (ultimi rendiconti approvati nei tre anni precedenti);
- d) Al principio generale della compartecipazione alle spese.

ART. 7 ESCLUSIONE

1. Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti;
- c) gli interventi previsti da norme di legge.
- d) Eventuali convenzioni sottoscritte secondo le norme di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39.

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti beneficiari del presente regolamento che intendano chiedere al comune di Turri contributi ordinari (annuali), straordinari, sovvenzioni, patrocini, devono esplicitare i motivi della richiesta e fornire tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza come riportato nell'apposita modulistica.
2. La richiesta di contributo economico deve pervenire, attraverso apposito modulo (B), all'Ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre il termine fissato nell'Avviso pubblico che verrà predisposto dall'ufficio competente.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione.
4. È inderogabile la presentazione del programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e dei dati previsionali di spesa, pena l'inammissibilità della stessa.
5. Alla domanda è necessario allegare i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni.

ART. 9 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale nella quale verranno evidenziati i motivi di interesse culturale e sociale riscontrati nel progetto o programma di attività.
2. Unitamente alla presentazione del programma annuale delle attività, con relativo preventivo di spesa, è data facoltà al richiedente di presentare un'istanza di anticipazione del contributo, su apposito modulo (D), nella misura massima del 70% del totale del contributo richiesto e concedibile in base a quanto stanziato e alle spese ammissibili.
3. La previsione di cui sopra è applicabile anche ai contributi straordinari.
4. La richiesta di saldo del contributo deve pervenire su apposito modulo (E), e avverrà sulla scorta della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute dal sodalizio per ogni singola manifestazione. È in facoltà dell'ente richiedere una relazione comprovante le attività svolte.
5. La richiesta di saldo può essere inoltrata a seguito della realizzazione dell'intera attività annuale programmata. La liquidazione interesserà esclusivamente la cifra residua dello stesso.
6. La liquidazione del contributo verrà concretizzata attraverso determinazione dirigenziale
7. Qualora la rendicontazione evidenzia un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo sarà concesso in riferimento alle spese effettivamente sostenute.
8. A seguito di presentazione del rendiconto, l'ufficio competente provvede ad istruire la pratica relativa alla liquidazione della somma concessa con apposito atto trasmesso agli uffici finanziari per l'emissione del mandato.

ART. 10 SPESE AMMISSIBILI

1. Costituiscono spese ammissibili quelle destinate al finanziamento delle ordinarie attività oppure, più specificamente, alla copertura dei costi relativi ad una manifestazione programmata, ossia spese che concorrano allo svolgimento di attività ritenute utili per la comunità amministrata e riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, tanto da poter essere considerate come connesse al concreto esercizio, sia pure in forma mediata, di specifiche funzioni amministrative.
2. A titolo esemplificativo, il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:
 - a) spese di tipografia;
 - b) spese di pubblicità e/o affissione;
 - c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
 - d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
 - e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
 - f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione relative all'attività o alla manifestazione per la quale si richiede il contributo;
 - g) spese per l'allestimento, decorazione, pulizia dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
 - h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
 - i) borse di studio;

- j) premi se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie
- k) spese postali;
- l) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc...);
- m) Rimborso spese vive documentate connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata
- n) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive ed eventuali visite mediche per idoneità sportiva;
- o) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- p) spese per acquisto materiale vestiario necessario all'evento programmato;
- q) spese per attrezzatura sportiva, strettamente connessa allo svolgimento dell'attività o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;

ART. 11 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo;
- c) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- d) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- e) spese non dettagliate in modo specifico;
- f) oneri relativi ad attività promozionali dell'associazione;
- g) oneri relativi ad attività di formazione dei componenti l'associazione;
- h) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente;
- i) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'attività, manifestazione e Iniziativa finanziata;
- j) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico relative alla gestione operativa della sede e dell'associazione;
- k) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- l) spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;

ART. 12 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

2. La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
3. Dichiarazione dell'associazione attestante l'assegnazione di eventuale borsa di studio;

3. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

4. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso.

Fatta eccezione tale ipotesi, non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.

5. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

6. In caso di mancato o parziale svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

ART. 13 PATROCINIO

1. Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, sportive, ricreative, organizzate dalle Associazioni.

2. Il patrocinio può essere concesso anche in aggiunta ai contributi economici o alla sovvenzione di cui all'art. 1. Il beneficiario è comunque tenuto ad esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Turri".

ART. 14 DECADENZA

1. Non potrà essere erogato alcun contributo qualora:

- a) Non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- b) Non venga presentata la documentazione richiesta dal presente regolamento;

c) Sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In quest'ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ristretta determina l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito, salvo che la parziale realizzazione del programma non sia imputabile agli organizzatori della manifestazione e abbia comportato comunque le spese previste.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero della somma già erogata nelle forme previste dalla legge.

ART. 15 NORMA TRANSITORIA

1. I contributi richiesti nell'anno di approvazione del presente regolamento sono da ritenersi di natura straordinaria.

IL SINDACO

Dr Martino Picchedda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabio Fulghesu